

Nomok@non

WEB-JOURNAL

FÜR RECHT

UND RELIGION

FACHARTIKEL

**ASPETTI DELLA VALUTAZIONE DEL DIRITTO CANONICO NEL
SINODO SULLA SINODALITÀ (2021-2024)**

VON ANTONIO VIANA

ISSN 2749-2826, DOI [10.5282/nomokanon/296](https://doi.org/10.5282/nomokanon/296)

veröffentlicht am 10.03.2025

ASPETTI DELLA VALUTAZIONE DEL DIRITTO CANONICO NEL SINODO SULLA SINODALITÀ (2021-2024)*

ANTONIO VIANA

Riassunto: Il Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità, convocato nel 2021 e concluso nel 2024, non tratta questioni di ordine fondamentale relative al Diritto canonico, ma contiene riflessioni e proposte che si riferiscono a diverse questioni rilevanti per il Diritto della Chiesa cattolica. In particolare il Sinodo si occupa degli aspetti di organizzazione ed esercizio del governo ecclesiale. Sono importanti anche i criteri relativi alla trasparenza, responsabilità e controllo delle decisioni. Tutti questi principi provocano una riflessione sui possibili progressi nella difesa dei diritti attraverso il diritto processuale e le procedure amministrative. Alla luce dell'impulso sinodale appare chiara la necessità di formare buoni operatori del diritto canonico e diffondere una mentalità di rispetto verso la legittima varietà carismatica e apostolica nel Popolo di Dio.

Zusammenfassung: Die Bischofssynode über Synodalität, die 2021 einberufen und 2024 abgeschlossen wurde, befasst sich zwar nicht mit grundsätzlichen Fragen des Kirchenrechts, enthält aber Überlegungen und Vorschläge, die sich auf verschiedene für das katholische Kirchenrecht relevante Fragen beziehen. Im Besonderen befasst sich die Synode mit Aspekten der Organisation und der Ausübung der kirchlichen Leitung. Ebenfalls bedeutend sind die damit verbundenen Kriterien der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Evaluierung von Entscheidungen. Alle diese Prinzipien regen eine Reflexion über mögliche Fortschritte bei der Verteidigung von Rechten durch Prozessrecht und Verwaltungsverfahren an. Im Lichte des Impulses der Synode erscheint klar die Notwendigkeit, gute Anwender des Kirchenrechts auszubilden sowie eine Mentalität des Respekts für die legitime charismatische und apostolische Vielfalt im Volke Gottes zu verbreiten.

1 Introduzione metodologica

Come è noto, la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dedicata al tema della sinodalità, è stata concepita da papa Francesco come un processo aperto formalmente il 9 ottobre 2021. Il suo sviluppo si è concretizzato soprattutto in due sessioni del Sinodo dei Vescovi: una nel 2023 e l'altra nel 2024.

Il Sinodo sulla sinodalità è stato promosso, infatti, nella speranza che le idee maturassero nelle varie assemblee e riunioni. Naturalmente, è necessario prestare attenzione ai testi scritti che riassumono in qualche misura il progresso nella formulazione delle idee. Il Documento finale del 2024 è di particolare importanza. Come ha spiegato papa Francesco in una nota successiva alla chiusura del Sinodo, questo documento «è stato votato e approvato dall'Assemblea in tutte le sue parti. Anch'io l'ho approvato e, firmandolo, ne ho disposto la pubblicazione, unendomi al

* Questo articolo è stato elaborato nell'ambito del Gruppo di ricerca *Purpose and Models of Governance in the Church*, finanziato congiuntamente dalla Pontificia Università della Santa Croce e dall'Università di Navarra.

"noi" dell'Assemblea che, attraverso il Documento finale, si rivolge al santo Popolo fedele di Dio»¹. Nella stessa occasione Francesco ha aggiunto che

«il Documento finale fa parte del magistero ordinario del Successore di Pietro (cfr. EC 18 § 1; CCC 892) e come tale chiedo che venga accolto. Esso rappresenta una forma di esercizio dell'insegnamento autentico del Vescovo di Roma che ha dei tratti di novità ma che in effetti corrisponde a ciò che ho avuto modo di precisare il 17 ottobre 2015, quando ho affermato che la sinodalità è la cornice interpretativa adeguata per comprendere il ministero gerarchico. Approvando il Documento, il 26 ottobre scorso, ho detto che esso "non è strettamente normativo" e che "la sua applicazione richiederà diverse mediazioni". Questo non significa che non impegni fin da ora le Chiese a fare scelte coerenti con quanto in esso è indicato».

Oltre al Documento finale del 2024, si devono prendere in considerazione altre fonti. Come processo iniziato nel 2021 e culminato nel 2024, la XVI Assemblea Generale Ordinaria comprende discorsi pontifici, omelie e interviste ai media, documenti preparatori e di convocazione. In questa sede ci concentreremo sui principali documenti preparatori delle due sessioni sinodali stesse, ossia gli *Instrumenta laboris* del 2023 e del 2024, che già fornivano alcuni criteri su argomenti che sono stati poi discussi nelle assemblee. Inoltre, terremo naturalmente conto dei due documenti ufficiali prodotti dall'assemblea dei membri: da un lato, la *Relazione di sintesi del 2023* e, dall'altro, il già citato *Documento finale dell'assemblea del 2024*².

Per comodità del lettore, viene fornito un elenco di *abbreviazioni* da utilizzare per fare riferimento ai documenti sinodali:

IL 2023: *Instrumentum Laboris* della prima sessione prevista per l'ottobre 2023 della XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 29 maggio 2023.

R di S 2023: *Relazione di Sintesi* della prima sessione della XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 28 ottobre 2023.

IL 2024: *Instrumentum Laboris* della seconda sessione prevista per ottobre 2024 della XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 9 luglio 2024.

DF 2024: *Documento finale* della seconda sessione dell'ottobre 2024 della XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 26 ottobre 2024.

I documenti sinodali presentano diversi aspetti teologici e pastorali. Ma lo scopo del nostro studio è quello di selezionare soprattutto alcuni aspetti giuridici presenti nei documenti del Sinodo nelle sue due assemblee del 2023 e del 2024. A tal fine non seguiremo un'esposizione cronologica ma piuttosto sistematica, nel tentativo di presentare e valutare alcuni punti sul significato teorico e pratico del Diritto canonico nella riflessione sinodale.

¹ Nota di accompagnamento del Documento finale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del Santo Padre Francesco, in: Sala Stampa della Santa Sede. Bollettino, 25.11.2024, n. 0934.

² I documenti sono disponibili at: https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm.

2 Impressione generale sulla rilevanza del Diritto canonico per il Sinodo sulla sinodalità

La necessità del Diritto canonico è stata valutata positivamente nei lavori del Sinodo. Il fatto che il Diritto canonico non sia stato ignorato nel corso dell'assemblea è di per sé positivo. È diffusa l'idea che il Diritto canonico sia superfluo o almeno non indispensabile per la vita della Chiesa. Potrebbe essere accettato, al massimo, come un «male» inevitabile, dal momento che è necessario che qualcuno prepari e rediga la legislazione ecclesiastica. Secondo questa idea, piuttosto estesa sotto il pretesto di una presunta opposizione tra pastorale e diritto, l'applicazione della morale secondo criteri pastorali sarebbe sufficiente a risolvere i problemi pratici della vita della Chiesa. Ma appare evidente che ogni esercizio della sinodalità ha bisogno del diritto, e soprattutto di regole condivise e meccanismi di controllo³.

Che il Diritto canonico fosse considerato importante per lo sviluppo del Sinodo è dimostrato non solo dalle proposte contenute nei documenti principali, ma anche dalla preparazione delle assemblee stesse⁴. Infatti, una specifica Commissione di canonisti fu presto istituita per servire il Sinodo come strumento di consultazione per i membri⁵. Già nel primo *Instrumentum laboris* del 2023 si specificava l'attenzione al Diritto canonico. Ben presto divenne anche evidente l'opportunità di una riforma del CIC e del CCEO, per alcuni aspetti, tanto che nella Relazione di Sintesi del 2023 fu espressamente promosso uno studio preliminare su questa riforma⁶.

Tuttavia, l'impressione generale è che le assemblee del 2023 e del 2024 non affrontino le questioni fondamentali che sono alla base dell'ordinamento. Il Sinodo sulla sinodalità punta sul Diritto canonico per l'attuazione di alcune riforme auspicate, ma non è interessato ai dettagli e non sfiora nemmeno le questioni fondamentali, sia teologiche che canoniche, del Diritto del popolo di Dio. È significativo che quando il Sinodo parla formalmente di *giustizia*⁷ pensa quasi sempre alla società civile, non alla vita interna della Chiesa; i riferimenti alla giustizia intraecclesiale non sono abbondanti, anche se ci sono alcuni ben significativi, soprattutto in relazione alla *crisi degli abusi* di vario genere commessi da membri del clero in diversi Paesi⁸. L'attenzione si concentra sull'attuazione di rimedi appropriati che aiutino le vittime e riparino gli abusi per quanto possibile.

Oltre all'aspetto dell'abuso, viene promossa anche una giusta promozione delle donne per superare le discriminazioni indebite⁹.

Un riferimento importante, anche se piuttosto isolato nell'*Instrumentum laboris* del 2024, è l'opportunità di una prassi sinodale nella preparazione della funzione legislativa e delle norme

³ Cfr. *Montini, Gianpaolo*, Der "synodale Weg" in Deutschland. Eine Anmerkung, in: NomoK@non, 23.8.2023, 8.

⁴ Cfr. R di S 2023, 1.q. Si veda anche il preambolo di IL 2024 e la nota 6 del documento.

⁵ Cfr. IL 2023, B3.3 e B3.4 d.

⁶ «Pare giunto il momento per una revisione del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Si avvia quindi uno studio preliminare» (R di S 2023, 1.r).

⁷ Il diritto è l'oggetto della giustizia, ciò che è giusto nell'ordine sociale: cfr. S.Th. II-II, q. 57, a. 1.

⁸ Si fa frequente riferimento alla crisi dell'abuso, soprattutto per chiedere la necessaria riparazione, secondo giustizia, per le vittime: cfr. IL 2023, nn. 23, B1.2.e, B1.2.5; R di S 2023, nn. 1.e, 9.f, 16.f; DF 2024, nn. 46 e 55.

⁹ Sulla non discriminazione delle donne, cfr. R di S 2023, n. 9.f e g. Possono essere inclusi anche qui i riferimenti alla giustizia per coloro che lavorano nelle istituzioni ecclesiali e anche alla giustizia razziale: cfr. R di S 2023, nn. 4L e 5.q. La bibliografia sulla promozione e non discriminazione della donna nel Diritto canonico è già abbondante; un panorama in materia alla luce del clericalismo, in *García-Nieto Barón, María*, La presencia de la mujer en el gobierno de la Iglesia: perspectiva jurídica, Pamplona 2023, 81-138.

in generale, affinché la loro promulgazione sia frutto dell'«ascolto nello Spirito di una esigenza di giustizia»¹⁰. Si tratta di un interessante riferimento alla possibilità di una consultazione preparatoria della norma promossa dallo stesso legislatore, anche se questa idea non è stata ulteriormente sviluppata nei documenti.

Interessante e importante è anche l'affermazione esplicita nel Documento finale del 2024, n. 91, che la Chiesa è una «comunità che vive secondo giustizia», per cui «l'esercizio dell'autorità non consiste nell'imposizione di una volontà arbitraria», ma è al servizio della comunione e della verità in Cristo¹¹. L'affermazione si trova nel contesto delle consultazioni che l'autorità deve effettuare, riconosciute e talvolta richieste obbligatoriamente dal Codice del 1983. Questo approccio evoca la distinzione tra discrezionalità e arbitrarietà, cercando di superare la concezione del Diritto canonico come semplice *disciplina* al servizio dei criteri e degli interessi di chi detiene il potere. Al contrario, il Diritto del Popolo di Dio è un ordine secondo giustizia strutturato come un ordinamento che si applica al servizio di tutti i fedeli.

Tuttavia, se le questioni fondamentali sono assenti, non si può dire lo stesso degli altri aspetti giuridici trattati dal Sinodo. Possiamo affermare che l'interesse del Sinodo per il Diritto canonico si concentra principalmente su questioni procedurali e organizzative. L'assemblea promuove nuove strutture, la riforma di quelle esistenti e incoraggia le procedure partecipative. Vediamo questi aspetti in dettaglio.

3 Desiderio di nuove strutture

L'obiettivo dell'iniziativa sinodale 2021-2024 non è meramente celebrativo o commemorativo, ma include una volontà riformatrice sulla vita della Chiesa. In questo senso, il Sinodo si occupa delle strutture già esistenti e di quelle che potrebbero essere create in futuro. In questo modo il movimento sinodale vuole esprimersi in istituzioni che diano permanenza e continuità ai dialoghi svolti e alle proposte concordate.

Così, tra le nuove strutture promosse dal Sinodo c'è una che riguarda specificamente i cattolici orientali. Infatti, dopo aver affermato la necessità di aggiornare le relazioni tra le Chiese orientali e la Curia romana, il documento finale del Sinodo del 2024 sottolinea anche l'importanza di una maggiore collaborazione e scambio tra la Chiesa latina e le Chiese cattoliche orientali (n. 132). Per incrementare queste relazioni, il Sinodo propone l'istituzione di un Consiglio dei Patriarchi, degli Arcivescovi Maggiori e dei Metropoliti delle Chiese Orientali Cattoliche, presieduto dal Papa, come espressione di sinodalità e strumento di comunione (DF 2024, n. 133).

10 «Inoltre, anche l'elaborazione della norma canonica può essere un luogo in cui si può esercitare uno stile sinodale. L'azione normativa non si limita all'esercizio di un potere riconosciuto in capo all'autorità, ma è considerata come vero e proprio discernimento ecclesiale. Anche se da sola gode di tutte le prerogative per legiferare, nel farlo l'autorità potrebbe e dovrebbe agire con metodo sinodale, al fine di promulgare una norma che sia frutto di un ascolto nello Spirito di una esigenza di giustizia»: IL 2024, n. 104.

11 «Vi sono casi in cui già il Diritto vigente prescrive che, prima di prendere una decisione, l'autorità è obbligata a procedere a una consultazione. L'autorità pastorale ha il dovere di accettare coloro che partecipano alla consultazione e, di conseguenza, non può più agire come se non li avesse accettati. Non si discosterà, pertanto, dal frutto della consultazione, quando è concorde, senza una ragione che risulti prevalente e che vada opportunamente espressa (cfr. CIC, can. 127, § 2, 2°; CCEO can. 934, § 2, 3°). Come in ogni comunità che vive secondo giustizia, anche nella Chiesa l'esercizio dell'autorità non consiste nell'imposizione di una volontà arbitraria. Nei vari modi in cui viene esercitata, essa è sempre al servizio della comunione e dell'accoglienza della verità di Cristo, nella quale e verso la quale lo Spirito Santo ci guida nei vari tempi e contesti (cfr. Gv 14,16)».

Nell'ambito della Chiesa latina, il Sinodo presta attenzione a strutture già esistenti nella vita ecclesiale ma ancora poco sviluppate, come i raggruppamenti continentali di vescovi, incoraggiati in vari punti del Sinodo, quasi sempre in parallelo con le conferenze episcopali¹². La Relazione di Sintesi del 2023 sottolineava addirittura «la necessità di un'istanza di sinodalità e collegialità a livello continentale» (R di S 2023, III.19.d). Nello stesso luogo l'Assemblea esprimeva la fiducia che attraverso questa istanza continentale si potesse evitare il rischio di uniformità e centralismo nel governo della Chiesa.

Lo sviluppo di assemblee continentali di vescovi non è una questione semplice dal punto di vista del Diritto dell'organizzazione. Non si può escludere, a rigore, il pericolo che un collegio continentale permanente possa paradossalmente portare a un esercizio centralizzato della cura pastorale ed eventualmente del governo nei confronti delle Chiese locali. Il modello particolarmente apprezzato è quello delle assemblee ecclesiali continentali che sono state celebrate all'inizio del 2023¹³. Ma al di là di questa esperienza concreta e non regolare, se già alcune conferenze episcopali costituite mostrano una significativa complessità strutturale e funzionale, questa difficoltà sarà ancora maggiore in un'organizzazione continentale con permanenza e un certo grado di attività stabile. Senza escludere, inoltre, la complessa governance di tali grandi entità internazionali. In effetti, l'*Instrumentum laboris* del 2023 si chiedeva «come la dimensione continentale possa essere integrata nel Diritto canonico» (IL 2023, B.3.,4.d). In un certo senso, la Relazione di Sintesi del 2023 ha risposto a questa domanda con la proposta di elaborare un quadro canonico per le assemblee continentali, rispettando le peculiarità dei diversi continenti e con la partecipazione delle conferenze episcopali e dei delegati delle diverse Chiese, in modo da rendere presente la varietà del Popolo di Dio¹⁴.

4 Riforma delle strutture esistenti

Il Sinodo sulla sinodalità fa riferimento, nei suoi vari documenti, a diversi collegi, come quelli integrati nella Curia romana, i concili particolari, l'istituzione stessa del Sinodo dei vescovi, ecc. Si riferisce anche ad altri uffici di carattere unipersonale, come i vescovi diocesani, gli arcivescovi metropolitani, i vescovi titolari, ecc.

L'esercizio del ministero petrino è anche interrogato dal punto di vista della sinodalità: l'*Instrumentum laboris* del 2023 poneva espressamente come devono evolvere in una Chiesa sinodale il ruolo del Vescovo di Roma e l'esercizio del primato¹⁵. Da parte sua, quando il Documento finale del 2024 insisterà sulla trasparenza, sulla responsabilità e sulla valutazione, citerà un passo degli Atti degli Apostoli (At 11,2-3) che include le spiegazioni di San Pietro Apostolo, come a sottintendere che anche il governo della Santa Sede dovrebbe ispirarsi a questi valori¹⁶. Il Sinodo menziona l'importanza di considerare le modalità di esercizio del ministero del Vescovo di Roma alla luce della sinodalità¹⁷. Non si tratta solo di una considerazione del contesto ecumenico, ma anche della stessa costituzione ecclesiastica, del rapporto speciale tra la Chiesa universale e le Chiese particolari, nonché della funzione del ministero petrino come fondamento

¹² Cfr. IL 2023, B.3.,4.d; R di S 2023, III.19.d e m; R di S 2023:III.19.k; DF 2024 nn. 124 e segg.

¹³ Cfr. DF 2024, n. 126.

¹⁴ Cfr. R di S 2023, III.19.d.m.

¹⁵ Cfr. IL 2023 B.2.5.7.

¹⁶ Cfr. DF 2024 n. 95.

¹⁷ Cfr. DF 2024 n. 130.

visibile e perpetuo dell'unità nella Chiesa latina e nelle Chiese cattoliche orientali¹⁸. Allo stesso tempo, si propone una maggiore decentralizzazione, la precisazione delle questioni da riservare al Papa e anche la partecipazione sinodale all'elaborazione delle norme canoniche¹⁹. Tutte queste considerazioni non nascondono però le difficoltà nell'articolare collegialità episcopale, sinodalità e primato²⁰.

Tra le proposte di riforma delle strutture e degli enti ecclesiastici esistenti, spiccano soprattutto quelle relative alle conferenze episcopali e a quelli che nel linguaggio del Sinodo vengono chiamati «organismi di partecipazione», cioè i consigli diocesani sullo stile dei consigli pastorali diocesani e parrocchiali.

4.1 Conferenze episcopali

Le conferenze episcopali latine sono ampiamente citate nei documenti del Sinodo. Il necessario decentramento nella vita della Chiesa, così come la collaborazione sinodale tra vescovi e con altri fedeli nei territori, sono i contesti di queste menzioni. Viene promossa e auspicata una maggiore autorità dottrinale delle conferenze, così come un maggiore spazio per l'attuazione delle riforme liturgiche, ecc.²¹. Il principio dell'inculturazione è molto presente qui, nel senso di rafforzare il ruolo delle conferenze nell'adattare la missione della Chiesa alle diverse culture. Gli insegnamenti di Francesco nell'*Evangelii gaudium* sono citati in vari punti quando esprime al n. 32 il desiderio di una maggiore autonomia e di un ruolo più rilevante per le conferenze episcopali.

Chi ha seguito il dibattito sull'autorità dottrinale e sul potere delle conferenze episcopali negli ultimi decenni sarà forse sorpreso dalla riproposizione di argomenti già affrontati e in parte risolti²². Viene nuovamente sollevato uno studio sull'autorità dottrinale delle Conferenze episcopali, come se il motu proprio *Apostolos suos* di Giovanni Paolo II del 1998, che affrontava la questione della misura in cui le Conferenze episcopali esercitano un vero magistero, non fosse di particolare rilevanza. Come è noto, uno dei contributi dell'*Apostolos suos* è stato quello di distinguere tra gli insegnamenti dei vescovi della conferenza episcopale e l'esercizio di un magistero autentico, per il quale il motu proprio stabiliva i requisiti procedurali. Fino alla promulgazione nel 1998 di questa norma di Giovanni Paolo II, l'esercizio del *munus docendi* da parte delle conferenze episcopali non era regolato da norme specifiche, fatta eccezione per il riferimento al magistero episcopale contenuto nel can. 753 del CIC. Giovanni Paolo II ha voluto risolvere questo problema stabilendo nell'*Apostolos suos* la portata e i limiti della funzione docente delle conferenze episcopali. La soluzione consisteva fondamentalmente nell'applicare alle funzioni d'insegnamento della conferenza i requisiti già stabiliti nel 1983 nel can. 455 per la pubblicazione dei decreti legislativi da parte delle conferenze episcopali. In questo modo l'*Apostolos suos* distingue sostanzialmente tra le funzioni dottrinali o d'insegnamento cristiano delle conferenze episcopali e il magistero autentico, che è quello esercitato dai vescovi investiti di una speciale autorità ricevuta da Gesù Cristo e che quindi richiede una particolare adesione religiosa dei fedeli (cfr. n. 22). Questo importante documento di Giovanni Paolo II viene citato al

¹⁸ Cfr. DF 2024 nn. 131 e segg.

¹⁹ Cfr. DF 2024 n. 134.

²⁰ Cfr. R di S 2023 III, 13.a, d.

²¹ Si veda, ad esempio, DF 2024 nn. 124 e segg.

²² Cfr. IL 2024 n. 97.

Sinodo non tanto come norma consolidata e appropriata, quanto piuttosto come documento su cui aprire una nuova riflessione²³.

Nel Documento finale del Sinodo del 2024 si riprende in un certo senso il dibattito degli ultimi decenni, anche prima di *Apostolos suos*, proponendo di applicare i frutti della riflessione sinodale allo statuto teologico e giuridico delle conferenze episcopali. In certo modo sembra come se il Sinodo sulla sinodalità giustificasse una nuova configurazione delle conferenze. In questo senso, si propone nuovamente di precisare l'ambito della competenza dottrinale e disciplinare delle conferenze episcopali, senza compromettere l'autorità del vescovo nella Chiesa a lui affidata o mettere a rischio l'unità e la cattolicità della Chiesa. Si chiede addirittura di specificare il legame che le decisioni prese dalla conferenza episcopale generano nel vescovo diocesano, come se il Diritto canonico non stabilisse nulla al riguardo o se questo fosse insufficiente²⁴. È come se si riproponesse lo stesso dibattito post-Vaticano II, reinterpretato alla luce della sinodalità.

Negli ultimi anni l'intenzione di procedere verso un maggiore decentramento a favore delle conferenze episcopali è stata realizzata in modo intermittente²⁵. Alcune misure governative hanno favorito, infatti, una maggiore responsabilità delle conferenze episcopali, ad esempio in campo liturgico; ma in altri casi l'intervento romano è stato più marcato.

4.2 Consigli diocesani, organismi di partecipazione

Il rafforzamento e la promozione dei consigli diocesani è un orientamento molto chiaro nei lavori del Sinodo, in modo tale che i cosiddetti *organismi di partecipazione* siano considerati strumenti decisivi per stimolare l'auspicata partecipazione alla vita e alla missione delle Chiese locali²⁶. Si intravede una speranza che questi organismi abbiano nuova vitalità e possano compiere la finalità assegnata loro dal Diritto canonico. L'obiettivo è che i consigli o gli organismi di partecipazione possano essere istituiti in modo generale nelle diocesi e superare inerzie o squilibri che potrebbero portare alla loro inefficacia nella pratica. Lo sviluppo di questi collegi diocesani si esprime, ad esempio, nella proposta sinodale di rendere obbligatoria la costituzione dei consigli pastorali, che secondo il Diritto comune non sono obbligatori in tutte le diocesi²⁷. Questi consigli pastorali e, in alcuni casi, i sinodi diocesani sono particolarmente menzionati tra gli organismi di partecipazione. Nei documenti sinodali non si fa quasi menzione di altri collegi locali, come quelli che rappresentano il presbiterio diocesano (Consiglio presbiterale, Collegio dei consultori, Capitolo della cattedrale o collegiale, ecc.)²⁸.

23 «Consideriamo necessario un ulteriore approfondimento della natura dottrinale e giuridica delle Conferenze episcopali, riconoscendo la possibilità di un'azione collegiale anche rispetto a questioni di dottrina che emergono in ambito locale, riaprendo così la riflessione sul motu proprio *Apostolos suos*»: R di S 2023, III.19.g.

24 «Sulla base di quanto emerso durante il processo sinodale, si propone: a) di raccogliere i frutti della riflessione sullo statuto teologico e giuridico delle Conferenze episcopali; b) di precisare l'ambito della competenza dottrinale e disciplinare delle Conferenze episcopali. Senza compromettere l'autorità del Vescovo nella Chiesa a lui affidata o mettere a rischio l'unità e la cattolicità della Chiesa, l'esercizio collegiale di tale competenza può favorire l'insegnamento autentico dell'unica fede in un modo adeguato e inculturato nei diversi contesti, individuando le opportune espressioni liturgiche, catechetiche, disciplinari, pastorali, teologiche e spirituali (cfr. AG 22). AG 22); (...) e) di specificare il vincolo ecclesiale che le decisioni prese da una Conferenza episcopale generano, rispetto alla propria Diocesi, per ciascun Vescovo che ha partecipato a quelle stesse decisioni»: DF 2024 n. 125.

25 Cfr. *Arrieta, Juan Ignacio*, *El Derecho canónico, cuarenta años después*, in: *Peña, Carmen / Bernal, José* (coordinadores), *El Derecho canónico en una Iglesia sinodal. Aportaciones en el 40 aniversario del Código*, Madrid 2023, 397-421, 411-416 spec.

26 Cfr. IL 2024, n. 91; DF 2024, n. 104.

27 Cfr. R di S 2023, 18.h; IL 2024, n. 93.

28 Cfr. DF 2024, n. 103.

Sebbene tutti questi organismi di partecipazione esauriscano la loro funzionalità canonica nel voto consultivo, da qualche parte nel Sinodo si esprime il desiderio che le loro funzioni siano più ampie, poiché la distinzione tra voto consultivo e deliberativo è considerata insufficiente nel quadro di una sinodalità efficace²⁹.

Tra le soluzioni ai problemi strutturali degli organismi di partecipazione vi sono, ad esempio, la proposta che la maggioranza dei membri non sia eletta dall'autorità (vescovo o parroco), per garantire una composizione rappresentativa della comunità di origine³⁰; anche le riflessioni sulla partecipazione dei laici. Al termine della prima fase del Sinodo, la Relazione di Sintesi accennava in modo generico al pericolo di «clericalizzare» i laici, anche ponendo troppa enfasi sulla loro partecipazione alle strutture ecclesiali³¹. Questo accenno è interessante, perché mette in guardia da un eccessivo entusiasmo per la partecipazione dei laici, che non sempre è possibile e talvolta, a seconda delle circostanze personali o familiari, nemmeno auspicabile. Allo stesso tempo, è stato proposto che la composizione degli organismi di partecipazione non sia riservata solo ai «notabili», alle persone note che lo fanno abitualmente, ma che partecipino anche persone che non frequentano abitualmente gli spazi o le istituzioni ecclesiali; in altre parole, si chiede una partecipazione aperta e ampia³².

5 Trasparenza, responsabilità, valutazione

5.1 La necessità di trasparenza

Piuttosto che trattare formalmente la fondazione e l'origine del potere ecclesiastico, che in quanto tale è più una questione accademica che direttamente pastorale, il Sinodo ha discusso a lungo varie questioni relative all'esercizio e all'organizzazione del governo nella Chiesa. Contemporaneamente alle assemblee sinodali, le questioni discusse oralmente sono state messe per iscritto. La verità è che in entrambi i casi, cioè oralmente e per iscritto, sono state prese in considerazione questioni di grande interesse. Alcune di esse avevano a che fare con l'ispirazione offerta dallo stile delle relazioni sociali nella sfera civile; ma in molti altri casi si

²⁹ Cfr. IL 2024 n. 70.

³⁰ Cfr. IL 2024, nn. 92 e 93; DF 2024, nn. 105 e 106.

³¹ «I carismi dei laici, in tutta la loro varietà, sono doni dello Spirito Santo alla Chiesa che devono essere fatti emergere, riconosciuti e valorizzati pienamente. In alcune situazioni può accadere che ai laici venga chiesto di supplire alla mancanza di sacerdoti, con il rischio di minare il carattere laico del loro apostolato. In altri contesti, può accadere che i sacerdoti facciano tutto e che i carismi e i ministeri dei laici siano ignorati o sottoutilizzati. Si avverte inoltre il pericolo, espresso da molti all'Assemblea, di "clericalizzare" i laici, creando una specie di élite laicale che perpetua le disuguaglianze e le divisioni nel Popolo di Dio»: R di S 2023, 8.f; allo stesso tempo, si dice *ibidem*, 18.b: «Il giusto riconoscimento della responsabilità dei laici per la missione nel mondo non può diventare la pretesa di attribuire la cura della comunità cristiana ai soli Vescovi e sacerdoti».

³² «Uguale attenzione richiede la composizione degli organismi di partecipazione, in modo da favorire un maggiore coinvolgimento delle donne, dei giovani e di coloro che vivono in condizioni di povertà o emarginazione. Inoltre, è fondamentale che in questi organismi siedano Battezzati impegnati nella testimonianza della fede nelle ordinarie realtà della vita e nelle dinamiche sociali, con una riconosciuta disposizione apostolica e missionaria, non solo persone impegnate nell'organizzazione della vita e dei servizi interni alla comunità. In questo modo il discernimento ecclesiale beneficerà di una maggiore apertura, capacità di analisi della realtà e pluralità di prospettive. Sulla base delle necessità dei diversi contesti, potrà essere opportuno prevedere la partecipazione di rappresentanti di altre Chiese e Comunità cristiane, in analogia a quanto accade nell'Assemblea sinodale, o dei rappresentanti di altre religioni presenti sul territorio. Le Chiese locali e i loro raggruppamenti possono più facilmente indicare alcuni criteri per la composizione degli organismi di partecipazione appropriati a ciascun contesto»: DF 2024, n. 106; cfr. R di S 2023, 18.d.

trattava di questioni interne alla Chiesa³³. Le idee di partecipazione, corresponsabilità, lavoro collegiale, trasparenza, responsabilità, giusta valutazione degli obiettivi pastorali raggiunti, così come l'integrazione di tutti nella vita della Chiesa, con particolare attenzione ai più bisognosi e al ruolo delle donne cristiane, sono idee molto frequenti nei documenti del Sinodo³⁴.

A questo proposito, può essere letto questo testo tratto dalla Relazione di Sintesi 2023:

«La dimensione della trasparenza e della cultura della responsabilità è un elemento cruciale nella costruzione di una Chiesa sinodale. Chiediamo alle Chiese locali di individuare processi e strutture che permettano una verifica regolare delle modalità di esercizio del ministero da parte dei sacerdoti e dei diaconi che svolgono ruoli di responsabilità. Le istituzioni esistenti, come gli organismi di partecipazione o le visite pastorali, possono essere il punto di partenza per questo lavoro, curando il co-sviluppo della comunità. In ogni caso, tali forme devono essere adattate ai contesti locali e alle diverse culture, in modo da non costituire un ostacolo o un peso burocratico. Per questo motivo, il livello regionale o continentale può essere il più appropriato per il loro discernimento»³⁵.

È opportuno fare un *excursus* sulla trasparenza. Questo concetto è particolarmente importante nel governo e implica la fornitura di informazioni adeguate. Sebbene il diritto all'informazione non sia espressamente affermato nel CIC, può essere considerato come incluso nel diritto al buon governo, ora ampiamente sottolineato dai canonisti sulla scia del Vaticano II e della legislazione post-conciliare³⁶. I fedeli hanno il diritto di essere debitamente informati sulle procedure e sulle decisioni che li riguardano direttamente o indirettamente. Un esercizio dell'autorità che non fornisca le informazioni necessarie, magari adducendo ingiustificati motivi di riservatezza, potrebbe essere abusivo. È chiaro che certe azioni dovrebbero essere condotte con discrezione, perché la divulgazione pubblica porterebbe a gravi malintesi o addirittura all'ingiustizia nei confronti dei singoli, ma c'è anche il pericolo reale di esasperare la riservatezza in azioni segrete che in realtà dovrebbero essere pubbliche e sufficientemente spiegate. Ciò che limita o impedisce la possibilità di un'informazione legittima, o ciò che pregiudica il diritto alla difesa, non dovrebbe essere considerato riservato. La crisi degli abusi ha talvolta evidenziato l'uso eccessivo della segretezza in alcuni procedimenti, con conseguenze negative per le vittime.

Pensiamo concretamente all'esempio delle *visite canoniche* come strumento di governo. Nel Sinodo queste visite sono ricordate come strumenti tradizionali di ricerca della verità, ad esempio di fronte a questioni controverse che vengono risolte da un'autorità superiore dopo

33 IL 2023 B3.3.8: «Che cosa possiamo imparare dal modo in cui le istituzioni pubbliche e il Diritto pubblico e civile cercano di rispondere all'esigenza di trasparenza e accountability che viene dalla società (separazione dei poteri, organi di controllo indipendenti, obblighi di pubblicità di alcune procedure, limiti alla durata degli incarichi, ecc.)?».

34 Cfr. IL 2023 nn. 32-42 e B.3.1d; R di S 2023 III.16.k e III.18.b; IL 2024 nn. 63 e 64, nn. 73 segg.; DF 2024 nn. 87 segg., 95-102.

35 R di S 2023 11.k.

36 Cfr. *Miras, Jorge*, Derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el Derecho administrativo, in: *Ius Canonicum* (volumen especial) 39 (1999) 367-377; *Canosa, Javier*, La consideración del buen gobierno en la Iglesia como un derecho de los fieles, in: *Ius Canonicum* 62 (2022) 625-661; *Baura, Eduardo*, Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori, in: Gruppo italiano Docenti di Diritto canonico-Associazione canonistica italiana (cur.), *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale* (= Quaderni della Mendola 25), Milano 2017, 3-30; *Zuanazzi, Ilaria*, La corresponsabilità dei fedeli laici nel governo ecclesiale, ibidem, 101-148; *Rivella, Mauro*, Buon governo e corresponsabilità, in: *Ius Ecclesiae* 24 (2012) 293-302; *Daniel, William L.*, The art of good governance. A guide to the administrative procedure for just decision-making in the Catholic Church, Montréal 2015; *Boni, Geraldina*, Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli, Modena 2019; *García-Nieto Barón*, La presencia de la mujer en el gobierno de la Iglesia (nota 9), 184-204.

un'indagine approfondita³⁷. Tuttavia, a volte sorgono dubbi sul fatto che i fedeli ricevano effettivamente informazioni sufficienti nei procedimenti disciplinari che possono danneggiarli seriamente; in particolare, come conseguenza di una visita canonica decretata da un'autorità superiore.

In alcune controversie e procedimenti disciplinari o addirittura penali, manca una sufficiente informazione, o anche la possibilità di fornire una versione alternativa dei fatti interpretati (o male interpretati) dalla controparte. Senza arrivare a tanto, in altre occasioni si deplora la mancanza di ascolto o di attenzione, o addirittura l'omissione di informazioni da parte di associazioni e comunità che possono essere interessate da decisioni onerose dell'autorità.

5.2 Un caso problematico

Un caso commentato con una certa sorpresa dai canonisti e da una parte dell'opinione pubblica è stato quello del *Sodalitium Christianae Vitae*, una società di vita apostolica radicata soprattutto in Perù e in altri Paesi dell'America Latina.

In realtà la perplessità non riguarda tutte le fasi del lungo processo di denunce e interventi della Santa Sede su questa istituzione dal 2015³⁸. In queste brevi annotazioni non intendo dare un giudizio su questi avvenimenti, ampiamente descritti dai media, che hanno portato alla fine alla soppressione formale del Sodalizio da parte della Santa Sede. Un giudizio globale sarebbe qui affrettato e imprudente, poiché non si conoscono tutti i dettagli degli eventi, a volte drammatici, di questi anni. Tuttavia, a mio modesto parere è opportuno riferirsi ad alcuni particolari del caso, già pubblicati, che portano a sollevare domande e interrogativi dal punto di vista del Diritto canonico.

Infatti, in seguito a denunce presentate già anni prima, papa Francesco ha delegato una visita pastorale, in realtà chiamata *missione speciale*, alla suddetta entità canonica. La missione è stata effettuata da due rappresentanti del Dicastero per la Dottrina della fede tra luglio e agosto 2023³⁹. Dopo alcuni mesi di lavoro e colloqui, la Conferenza episcopale peruviana ha pubblicato un comunicato della Nunziatura apostolica in quel Paese datato 25 settembre 2024, al termine della visita o missione speciale.

Il comunicato riferiva che era stata decretata l'espulsione di dieci membri del *Sodalitium Christianae Vitae*, in quanto colpevoli di gravi abusi denunciati dalle vittime⁴⁰. Nel testo del comunicato spiccano due aspetti: in primo luogo, l'attribuzione ai dieci accusati di ben sei diversi

³⁷ Cfr. il già citato testo di R di S 2023 11.k, che si riferisce alle visite pastorali. Su questa figura, cfr. l'opera collettiva: *Visite canoniche. Un confronto*, a cura di *De Benedetto, Maria*, Torino 2019.

³⁸ Il Sodalizio di Vita Cristiana è stato fondato nel 1971 da Luis Fernando Figari e nel 1997 è stato riconosciuto come società di vita apostolica laicale di diritto pontificio. Figari è stato accusato di abusi sessuali e di potere commessi contro seminaristi e membri della società, e queste accuse hanno trovato riscontro nei media. Nel 2015 la Santa Sede ha formalmente aperto un'inchiesta che due anni dopo ha portato alla sanzione di Figari con il divieto di avere rapporti con i membri del Sodalizio; allo stesso tempo, la Sede apostolica ha promosso un processo di riforma dell'istituzione, in modo che nel 2018 è stato nominato un commissario apostolico alla testa del Sodalizio sotto la dipendenza della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. L'intervento è stato accompagnato da sanzioni contro il fondatore, sulla base delle indagini svolte. Figari è stato espulso nel 2024 formalmente dal Sodalizio, così come altri membri. Il 20 gennaio 2025 è stata ufficialmente confermata la notizia che papa Francesco aveva deciso di sopprimere il Sodalizio: cfr. at: <https://sodalicio.org/comunicados/comunicado-final-de-la-vi-asamblea-general-del-sodalicio-de-vida-cristiana/> (consulta: 3.I.2025). Gli altri dati qui riassunti possono essere trovati più ampiamente trattati dai media.

³⁹ Si tratta di Mons. Charles J. Scicluna, Arcivescovo di Malta e Segretario Aggiunto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e di Jordi Bertomeu Farnós, ufficiale del Dicastero per la Dottrina della Fede.

⁴⁰ Cfr. at: <https://noticias.iglesia.org.pe/nota-de-prensa-de-la-conferencia-episcopal-peruana-3/acceso:23.XI.2024>.

tipi di condotta illecita, e forse criminale, senza specificare quali azioni corrispondano a ciascuno di essi⁴¹. Il secondo aspetto è che la decisione dei due delegati è stata approvata da Papa Francesco *in forma specifica*, in modo da essere pienamente esecutiva e definitiva, senza possibilità di ulteriori ricorsi.

Le reazioni a una decisione così severa non si sono fatte attendere. In un apposito comunicato, l'arcidiocesi di Denver ha espresso il proprio sgomento per la notizia, che riteneva difficilmente conciliabile con l'esperienza positiva e ravvicinata con alcuni dei membri espulsi del gruppo che avevano prestato servizio in quella parte degli Stati Uniti⁴².

Ha avuto anche un ampio impatto la dichiarazione di uno degli espulsi dal Sodalicio, l'arcivescovo José Antonio Eguren. In una lettera successiva alla sua espulsione, pur esprimendo la sua obbedienza al provvedimento approvato dal Papa in forma specifica, ha apertamente proclamato la sua innocenza. In particolare, l'arcivescovo ha sostenuto di non essere stato informato in modo chiaro ed esauriente delle accuse a suo carico; allo stesso tempo, ha deplorato la comunicazione della sua espulsione insieme agli altri nove colpiti: «dove a un gruppo di dieci fratelli vengono attribuiti tutti allo stesso modo, e senza alcun chiarimento o precisione, atti molto gravi», senza un giusto processo⁴³.

Lasciamo il caso particolare trattato. Mi sono soffermato particolarmente su questo assunto, infatti, perché è rivelatore di qualcosa che non è accaduto una sola volta nella vita della Chiesa contemporanea. Sono casi di procedimenti sommari, condotti in via extragiudiziale, a seguito di denunce pubblicate da ex membri di comunità ecclesiali. Il rapporto degli ex membri con la comunità di origine è stato tradizionalmente problematico nella vita della Chiesa, ma nell'era di Internet è particolarmente importante trattare le possibili denunce con squisita cautela, per evitare che la presunzione di innocenza (c. 1321 § 1 CIC) si trasformi in una presunzione di colpevolezza per il fatto stesso della risonanza che acquistano nelle reti sociali. Ciò non significa, ovviamente, che le accuse non debbano essere indagate e che le vittime non debbano essere trascurate, ma con informazioni e procedure rigorose che riconoscano sufficientemente il diritto alla difesa. Non dovrebbero essere ammesse accuse collettive senza prove di colpevolezza individuali. Inoltre, dovrebbe esserci sempre la possibilità di riesaminare la controversia attraverso un ricorso o un appello, se si tratta di un processo giudiziario (che dovrebbe essere la norma, date le garanzie offerte dalla presenza di un giudice professionale indipendente che segue rigorosamente le regole della procedura penale). Ma anche se si tratta di un procedimento amministrativo, la possibilità di ricorrere contro la decisione presa dovrebbe essere facilitata. Negli ultimi anni, non pochi canonisti hanno deplorato il frequente ricorso alle approvazioni pontificie in forma specifica, perché limitano le possibilità di difesa dei fedeli escludendo l'accesso al ricorso gerarchico e, se del caso, contenzioso-amministrativo⁴⁴. Nel caso che

⁴¹ La tipologia del elenco è certamente peculiare: abuso fisico, anche con sadismo e violenza; abuso di coscienza, con metodi settari per piegare la volontà dei sottoposti; abuso spirituale, con strumentalizzazione in ambito esterno di informazioni ottenute in ambito interno non sacramentale o di direzione spirituale; abuso di ufficio e di autorità, con episodi di *hackeraggio* delle comunicazioni e di molestie sul posto di lavoro, nonché di insabbiamento di reati commessi all'interno di questa istituzione; abuso nell'amministrazione dei beni ecclesiastici; abuso nell'esercizio dell'apostolato giornalistico (sic).

⁴² Cfr. Archdiocese of Denver Statement on Sodalitium Christianae Vitae Expulsions, at: <https://denvercatholic.org/archdiocese-of-denver-statement-on-sodalitium-christianae-vitae-expulsions/> (accesso: 23.XI.2024).

⁴³ At: https://www.eldebate.com/religion/iglesia/20241003/arzobispo-expulsado-sodalicio-vaticano-senor-quiere-junto-cruz_232863.html (accesso: 22.XI.2024).

⁴⁴ Cfr. *Montini, Gianpaolo*, L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato, in: *Periodica* 107 (2018) 37-72; *Idem.*, Importanza della funzione giudiziaria negli ordinamenti giuridici attuali. Situazione nel Diritto canonico, in: *Ius Canonicum* 64 (2024) 163-190,

abbiamo esaminato, la decisione finale manca di qualsiasi motivazione; in un certo senso, questa assenza di motivazione potrebbe essere giustificata dall'approvazione pontificia in forma specifica: che bisogno ci sarebbe di motivare una decisione che non può essere impugnata? Ma questo ragionamento non è del tutto persuasivo. Le decisioni che riguardano i diritti e gli interessi legittimi dei fedeli dovrebbero in ogni caso essere motivate razionalmente secondo la legge.

In breve, gli appelli del Sinodo alla trasparenza e alla valutazione delle azioni sono necessari e benvenuti. Non si tratta di mere tecniche procedurali, ma il loro fondamento va ricercato piuttosto nella dignità dei fedeli e nella propria natura della Chiesa come mistero di comunione⁴⁵. Pertanto, non devono riferirsi solo alla gestione del patrimonio ecclesiastico — dove hanno un'applicazione più chiara — ma anche all'esercizio del governo, che deve essere formale, valutabile e trasparente, tranne nel caso di azioni riservate necessarie⁴⁶.

La formalità e la trasparenza devono essere applicate anche alle azioni amministrative sanzionatorie e disciplinari, in cui è necessario separare l'opportuna discrezionalità dall'arbitrarietà, sempre possibile ma assolutamente riprovevole, anche se si adducono apparenti ragioni pastorali che in realtà danneggiano le persone, i figli di Dio. La trasparenza e la responsabilità non proibiscono l'indispensabile discrezionalità amministrativa; ciò che non permettono è un'attività amministrativa non soggetta a controllo⁴⁷.

6 Il problema della sfiducia e del sospetto

Non si può dire che il Sinodo sia tutto incentrato sull'autorità ecclesiastica. Il punto di partenza è l'ecclesologia del Popolo di Dio, in cui i singoli membri sono chiamati alla santità e alla missione apostolica. In questo modo, le varie dichiarazioni con conseguenze giuridiche non cercano principalmente la protezione dell'autorità, ma la realizzazione della verità, della giustizia e della pace.

Ma nemmeno nei documenti sinodali c'è un discorso completo e sistematico sui diritti dei fedeli nella Chiesa; piuttosto, si legge una raccolta di dichiarazioni che rispondono a questa aspirazione

178; Daniel, William L., «Accountability» and the juridical responsibility of the Public Ecclesiastical Administration, in: *Ius Ecclesiae* 30 (2018) 33-54, 49; Boni, Geraldina, La recente attività normativa ecclesiale: *finis terrae* per lo *ius canonicum*? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e della scienza giurica nella Chiesa, Modena 2021, 194-210; Ganarin, Manuel, El ámbito material de la Curia romana. Enseñanza, liturgia, gobierno y caridad, in: *Ius canonicum* 63 (2023) 541-594, 571 (commentando le disposizioni finali dell'instr. Cor orans, del 1.4.2018); Zuanazzi, Ilaria, La potestà vicaria della Curia romana nel dinamismo tra continuità e riforme, in: *Diritto e religione. Suppl. Rivista* n. 2-2023, 43-68, 56 segg.

45 Cfr. IL 2024 n. 73.

46 L'Instrumentum Laboris del 2024 n. 79 ha proposto che i criteri di trasparenza e controllo debbano garantire almeno: «a) un efficace funzionamento dei Consigli degli affari economici; b) l'effettivo coinvolgimento del Popolo di Dio, in particolare dei membri più competenti, nella programmazione pastorale ed economica; c) la predisposizione e la pubblicazione (effettiva accessibilità) di un rapporto finanziario annuale, per quanto possibile certificato da revisori esterni, che renda trasparente la gestione dei beni e delle risorse finanziarie della Chiesa e delle sue istituzioni; d) un rapporto annuale sullo sviluppo della missione, che includa l'illustrazione delle iniziative intraprese nel campo della *safeguarding* (protezione dei minori e delle persone vulnerabili) e della promozione dell'accesso delle donne alle posizioni di autorità e della loro partecipazione ai processi decisionali; e) procedure per la valutazione periodica delle prestazioni di tutti i ministeri e uffici all'interno della Chiesa. Anche in questo caso, si tratta di un punto di grande importanza e urgenza per la credibilità del processo sinodale e della sua attuazione».

47 I numeri 93 e 94 del DF 2024 contengono una serie di indicazioni preziose per il processo decisionale (per esempio, ascoltare coloro che possono essere interessati alla decisione, raccogliere opinioni, rispettare la riservatezza, assumersi la propria responsabilità, esprimere chiaramente i motivi delle decisioni, possibilità di ricorso al superiore). Sul punto concreto del ricorso al superiore, è un peccato che non sia stato aggiunto un riferimento al foro giudiziale ecclesiastico competente.

in modo frammentario, tranne forse nel caso dei numerosi riferimenti al servizio delle donne nella Chiesa. Nella Chiesa, tutti sono chiamati a dedicarsi agli altri, a imitazione di Gesù Cristo che non è venuto per essere servito ma per servire (Mt 20,28). Nel caso delle donne, questa possibilità di servizio implica una maggiore apertura degli spazi in cui esse possono intervenire o in cui ci si aspetta il loro insostituibile contributo.

Il Sinodo ha discusso a lungo della situazione delle donne. Tra le tante affermazioni che si potevano fare, segnaliamo una dichiarazione di sintesi e una questione metodologica. La dichiarazione di sintesi si trova nell'*Instrumentum laboris* del 2024, che riassume le principali aspirazioni con rilevanza giuridica sollevate fino a quel momento dal Sinodo:

«Dai contributi delle Conferenze Episcopali emergono richieste concrete da sottoporre all'esame della Seconda Sessione, tra cui: a) la promozione di spazi di dialogo nella Chiesa, affinché le donne possano condividere esperienze, carismi, competenze, intuizioni spirituali, teologiche e pastorali per il bene di tutta la Chiesa; b) una più ampia partecipazione delle donne nei processi di discernimento ecclesiale e in tutte le fasi dei processi decisionali (elaborazione e presa di decisioni); c) un più ampio accesso a posizioni di responsabilità nelle Diocesi e nelle istituzioni ecclesiastiche, in linea con le disposizioni esistenti; d) un maggiore riconoscimento e un più deciso sostegno alla vita e ai carismi delle donne consacrate e alla loro assunzione di posizioni di responsabilità; e) l'accesso delle donne a posizioni di responsabilità nei seminari, negli istituti e nelle facoltà teologiche; f) l'aumento del numero di donne che svolgono il ruolo di giudice nei processi canonici. I contributi continuano inoltre a richiamare l'attenzione sull'uso del linguaggio e di una serie di immagini trattate dalle Scritture e dalla tradizione nella predicazione, nell'insegnamento, nella catechesi e nella recita dei documenti ufficiali della Chiesa»⁴⁸.

La questione metodologica relativa alle donne è stata sollevata nella Relazione di Sintesi del 2023:

«L'Assemblea chiede di non ripetere l'errore di parlare delle donne come una questione o un problema. Vogliamo invece promuovere una Chiesa in cui uomini e donne dialogano per comprendere meglio la profondità del disegno di Dio, in cui partecipano insieme come protagonisti, senza subordinazione, esclusione o competizione»⁴⁹.

Ad un certo punto è stato affermato che il Diritto canonico dovrebbe temperare il principio di autorità con il principio di partecipazione, poiché il primo è fortemente affermato nella legislazione attuale⁵⁰. La Chiesa si aspetta che le persone siano ben servite nei loro bisogni spirituali, in modo da essere ascoltate e da avere a disposizione canali che rendano efficace la comune responsabilità condivisa⁵¹. La mancanza di informazioni, spiegazioni e consultazioni è considerata inaccettabile, così come qualsiasi esercizio di potere senza chiari limiti, sia teologici che giuridici. Si può affermare apertamente che l'idea di Diritto che emerge nei documenti sinodali si stacca da un mero strumento di protezione dal potere dell'autorità. Questo approccio

⁴⁸ IL 2024 n. 16. Cfr. anche DF 2024 n. 60.

⁴⁹ R di S 2023 9.h.

⁵⁰ IL 2023 B.3.3.e): «Inoltre, sembra opportuno intervenire anche sul Diritto canonico, riequilibrando il rapporto tra il principio di autorità, fortemente affermato nella normativa vigente, e il principio di partecipazione; rafforzando l'orientamento sinodale degli istituti già esistenti; creando nuovi istituti, ove ciò appaia necessario per le esigenze della vita della comunità; vigilando sull'effettiva applicazione della normativa».

⁵¹ Cfr. IL 2023 B.3 1.c.

non significa che l'idea di controllo e di limiti interni ed esterni derivi dalla sfiducia nell'autorità ecclesiastica. Vale la pena di fare una breve nota su questo punto.

In effetti, la crisi degli abusi sessuali e di altro tipo che si è manifestata nella Chiesa contemporanea ha portato alla diffusione di un sentimento di freddezza e di sfiducia in ampi settori della vita ecclesiale⁵². La situazione varia da paese a paese e da luogo a luogo, ma sembra esserci una chiara consapevolezza che alcuni vescovi non hanno saputo essere all'altezza delle loro responsabilità. Le omissioni e la cattiva gestione degli abusi hanno causato danni ai fedeli, non solo a quelli direttamente colpiti dagli abusi, ma anche a quelli che non sono stati in grado di spiegare tali omissioni e cattiva condotta.

Questo sentimento diffuso ha portato alla difficoltà di conciliare il ruolo di padre e di giudice nel vescovo, per cui, senza rinunciare alla titolarità ed eventualmente all'esercizio occasionale del potere giudiziario, si dovrebbe fare una scelta più chiara per una giustizia professionale⁵³.

Forse è esagerato parlare di una crisi di sospetto e di sfiducia nella Chiesa contemporanea, ma sembra necessario, in ogni caso, recuperare la stima e la speranza dei fedeli laddove si sono perse. È necessario lavorare per una comunità di «donne e uomini, sorelle e fratelli in Cristo, in vista della comune missione»⁵⁴. Oltre a tutto ciò che contribuisce a promuovere la fede in Gesù Cristo e nella sua Chiesa, per superare in profondità le disillusioni subite, anche i comportamenti di trasparenza e responsabilità sono «indispensabili per promuovere la fiducia reciproca necessaria per camminare insieme» (IL 2024 n. 73). È ben chiaro che la sfiducia e il sospetto non si riferiscono solo alla crisi degli abusi, ma si estendono ad altri ambiti fondamentali in cui talvolta manca la giusta comunione, come l'ambito liturgico, morale e teologico⁵⁵.

7 Armonizzare rispettosamente la diversità ecclesiale

Come espresso al n. 26 del Documento finale del 2024, nella celebrazione dell'Eucaristia «diventa visibile la comunità cristiana, nella quale si realizza una corresponsabilità differenziata di tutti per la missione». Nel sacrificio eucaristico la Chiesa impara ad articolare unità e pluralità: «unità della Chiesa e molteplicità delle assemblee eucaristiche; unità del mistero sacramentale e varietà delle tradizioni liturgiche; unità della celebrazione e diversità di vocazioni, carismi e ministeri».

In diversi momenti il Sinodo esprime l'importanza della varietà nella Chiesa e lo fa frequentemente attraverso la triade della *diversità di vocazioni, carismi e ministeri*. Tra l'altro, questo triplice aspetto è citato nel Documento finale del 2024 quando si parla della pluralità dei popoli abbracciati dalla Chiesa con i suoi riti particolari, il suo diritto proprio e il suo diverso

⁵² Cfr. IL 2023 B2.4 e; IL 2023 B3.3.d; DF 2024 nn. 55, 80, 82 e 97.

⁵³ R di S 2023. 12.i: «La cultura della trasparenza e il rispetto delle procedure stabilite per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili sono parte integrante di una Chiesa sinodale. È necessario sviluppare ulteriormente le strutture dedicate alla prevenzione degli abusi. Il delicato tema della gestione degli abusi rende difficile conciliare il ruolo di padre e di giudice. Si chiede di valutare l'opportunità di affidare il compito giudiziale a un'altra istanza, da precisare canonicamente». Cfr. *Montini, Gianpaolo*, L'exercice personnel de la juridiction de l'Évêque en matière processuelle: aspects problématiques, in: *Danto, Ludovic* (a cura di), *Personne, droit et justice. La contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine. Actes du 17^e Congrès de la Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, Paris 2024, 197-225.

⁵⁴ IL 2024 n. 14.

⁵⁵ R di S 2023 5.h: «La Chiesa è colpita dalla polarizzazione e dal conflitto anche in ambiti cruciali come la vita liturgica e la riflessione morale, sociale e teologica. Dobbiamo riconoscerne le cause attraverso il dialogo e imparare a impegnarci in processi di rivitalizzazione della comunione e di riconciliazione per superarle».

patrimonio teologico e spirituale (n. 38). Citando san Giovanni Paolo II nella *Novo Millennio Inenunte*, il Sinodo insiste sul fatto che «l'unità della Chiesa non è l'uniformità, ma l'integrazione organica della legittima diversità. La varietà delle espressioni del messaggio di salvezza evita di ridurlo a un'unica comprensione della vita della Chiesa e delle forme teologiche, liturgiche, pastorali e disciplinari in cui si esprime»⁵⁶. La diversità e la legittima varietà devono sempre essere compatibili con l'unità nella fede, nei sacramenti e nel regime ecclesiastico⁵⁷.

Questo appello ad armonizzare unità e diversità è di grande importanza nella vita pubblica della Chiesa. Riguarda anche la libertà degli individui e le legittime iniziative associative. Qui è necessario promuovere e rispettare la legittima varietà; non si deve ripudiare ciò che è diverso al fine di ottenere un maggiore controllo nel governo. È sufficiente che si mantenga una corretta comunione con l'autorità e con gli altri fedeli, secondo le disposizioni del Diritto canonico. Il Sinodo non esprime cautela nei confronti dei movimenti e delle associazioni di fedeli; i documenti sinodali non esprimono alcuna remora o pregiudizio nei confronti di questa realtà della Chiesa contemporanea⁵⁸. Piuttosto, la prospettiva del Sinodo al riguardo è stimolante, lontana dalla mera vigilanza o dal controllo. In questo senso, si legga il testo di IL 2024, n. 90:

«Oggi le Chiese locali sono costituite anche da realtà associative e comunitarie che sono espressioni antiche e nuove della vita cristiana. In particolare, le istituzioni di vita consacrata e le società di vita apostolica contribuiscono notevolmente alla vita delle Chiese locali e alla vivacità dell'azione missionaria. Lo stesso vale per le associazioni laicali, i movimenti ecclesiali e le nuove comunità. L'appartenenza alla Chiesa oggi si esprime in un numero crescente di forme che non fanno riferimento a una base geograficamente definita, ma a leggi associative. Questa varietà di forme viene promossa tenendo sempre presente la prospettiva missionaria e il discernimento ecclesiale di ciò che il Signore chiede in ogni particolare contesto. L'animazione di questa complessa varietà e la cura delle leggi unitarie sono competenza specifica del Vescovo diocesano o eparchiale»⁵⁹.

Quindi, promozione e rispetto della varietà delle forme associative. Poiché il Sinodo parla di controllo, trasparenza e responsabilità, sarebbe paradossale se, all'opposto, fosse l'autorità a controllare eccessivamente la libertà dei fedeli. La dignità e la libertà dei figli di Dio esclude certamente possibili maltrattamenti, ma anche possibili eccessi di un paternalismo interventista; la contrapposizione tra libertà e comunione ha poco senso. È giusto che il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi parli di «rispetto delle competenze» come principio necessario nel governo pastorale del vescovo diocesano⁶⁰.

⁵⁶ DF 2024 n. 39, che cita *Novo Millennio Inenunte*, n. 46.

⁵⁷ Cfr. cost. *Lumen gentium*, n. 14; CIC, can. 205; CCEO, can. 8.

⁵⁸ Pregiudizi che si possono forse intuire nel decreto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 2021, applaudito da un settore della dottrina canonica che lo vede addirittura come un primo passo verso una regolamentazione globale dei movimenti ecclesiali: cfr. *Redaelli, Carlo Roberto Maria*, «Il Decreto generale del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 3 giugno 2021 sull'esercizio del governo nelle associazioni internazionali: un primo passo verso un inquadramento teologico-canonico complessivo dei movimenti ecclesiali?», in: *Periodica* 113 (2024) 81-123. Ho espresso le mie perplessità sull'impostazione di fondo della norma del 2021 in: *Viana, Antonio*, *Tiempo y edad en el oficio eclesiástico. El decreto del Dicastero para los Laicos, Familia y Vida (3.06.2021)*, in: *Revista española de derecho canónico* 79 (2022) 357-382 (versione italiana in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, (at: <https://www.statochiese.it>), fascicolo n. 8 del 2022, 49-71). Sulla realizzazione della varietà carismatica associativa, si veda il recente e completo studio di *Navarro, Luis*, *Respeto y promoción de la iniciativa de las comunidades carismáticas*, in: *Ius canonicum* 64 (2024) 613-657.

⁵⁹ Si veda anche il DF 2024 nn. 57, 65 e 118.

⁶⁰ Cfr. *Congregazione per i Vescovi*, *Direttorio Apostolorum Successores*, 22.2.2004, Città del Vaticano 2024, n. 60.

8 Formazione di persone per l'esercizio del potere giudiziario e amministrativo

Ci sono proposte avanzate dal Sinodo 2021-2024 che forse presentano inconvenienti o almeno sollevano chiari interrogativi. Ad esempio, è necessaria una riforma così ampia dell'organizzazione collegiale e delle strutture gerarchiche? A volte sembra che ci sia un'eccessiva fiducia nella riforma delle strutture. Ad esempio, non è chiaro se la prevista estensione delle assemblee continentali dei vescovi per renderle permanenti e regolari sia una buona proposta, perché potrebbe portare a nuovi problemi strutturali, soprattutto quelli legati alla complessità del funzionamento: una sorta di «gigantismo burocratico» continentale, che richiederà anche l'impegno di molte persone e un sforzo finanziario. Dobbiamo chiederci se possiamo permetterci tanti sforzi e tanta attenzione a nuove entità o a riforme strutturali. Sarebbe certamente più utile rafforzare le conferenze episcopali, renderle più agili nel loro funzionamento (pur rispettando l'autonomia delle diocesi), così come rivitalizzare i consigli diocesani, il tutto come proposto dal Sinodo.

D'altra parte, alcune riflessioni e proposte del Sinodo 2021-2024 sull'organizzazione e l'esercizio del governo nella Chiesa sono di particolare interesse e meritano di essere attuate in modo tempestivo, affinché non rimangano buoni auspici e aspirazioni. Queste riflessioni e proposte del Sinodo non sono estranee al contesto particolare in cui vive il Diritto della Chiesa. Ci sono problemi in sospeso che richiedono soluzioni decisive e forse urgenti.

Come abbiamo ricordato, il Sinodo parla di decentramento a favore delle Chiese locali. Allo stesso tempo, però, abbiamo già accennato a procedure extragiudiziali fortemente centralizzate nella Curia romana, soprattutto nel Dicastero per la Dottrina della Fede⁶¹.

Nella Chiesa, infatti, convive un sistema di giustizia ordinaria con l'esercizio, molto esteso nella pratica, dell'amministrazione della giustizia esercitata dall'autorità esecutiva. Si tratta di un modello di azione pensato per la situazione di emergenza creata nella Chiesa dalla crisi degli abusi e sulla base della normativa «sobre los *delicta graviora*, pero en realidad es una pendiente, una tendencia, un plano inclinado, una mentalidad que impregna todo el sistema canónico actual»⁶².

Tuttavia, nel contesto di un ulteriore decentramento, forse è giunto il momento di rivedere questo stato di cose, perché sorgono seri problemi, molti dei quali legati all'esercizio del diritto di difesa, che viene spesso compromesso⁶³. Come nota giustamente Montini, una legislazione di emergenza non dovrebbe essere valida a tempo indeterminato. Secondo questo autore,

⁶¹ Cfr. *Francesco*, cost. ap. *Praedicate Evangelium*, 19.3.2022, in: AAS 114 (2022), 375-455, artt. 70, 76 §§ 1 e 2. Montini scrive che «con el impacto de los abusos se produjo una deriva: nació un tribunal especial (*el Dicasterio para la Doctrina de la Fe*), aislado de todo el sistema judicial canónico, y así llamado supremo, único en cuestiones de fondo y de legitimidad, sobrepuesto a un dicasterio de naturaleza administrativa; nació así la derogación de la prescripción de la acción penal concedida progresivamente sin ningún límite establecido legislativamente, sino a discreción; nació así un procedimiento de carácter extrajudicial, es decir, administrativo, que superó incluso la misma naturaleza de tribunal especial debido a su aplicación casi exclusiva, quedando como única característica del dicasterio solo la reserva, excluida la judicialidad»: *Montini*, *Importancia de la función judicial en los actuales sistemas jurídicos* (nota 44), 177 e 178.

⁶² *Ibidem*, 174. Sono anche molto sagge le considerazioni di *Daniel, William L.*, *La normalización del proceso extrajudicial* (c. 1720). *Análisis, crítica, propuestas*, in: *Ius canonicum* 61 (2021) 65-98.

⁶³ Su questa questione si veda *Majer, Piotr*, *La garantía del derecho a la defensa del fiel y del ciudadano*, in: *Danto, Ludovic* (a cura di), *Personne, droit et justice. La contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine. Actes du 17^e Congrès de la Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, Paris 2024, 229-247, specialmente 239-241. Cfr. anche *d'Auria*,

«si la atribución al proceso administrativo de las causas sobre los *delicta graviora* en su inicio, hace más de veinte años, fue convincentemente motivada por la inadecuación de los tribunales eclesiásticos, en lo que se refiere al personal y a su preparación, para hacer frente a la tramitación de las respectivas causas penales, es necesario preguntarse si y qué iniciativas se han puesto en marcha en este periodo de veinte años para remediar esta carencia»⁶⁴.

Inoltre, la presunta mancanza di canonisti preparati nelle Chiese particolari è una situazione che deve essere superata, «porque si faltan canonistas cualificados que pudieran llevar a cabo un proceso judicial, ¿cómo puede confiarse la suerte de los acusados a personas que no poseen dicha cualificación, utilizando además un procedimiento en el que las garantías del derecho a la defensa son mucho menores que en la vía judicial?»⁶⁵.

Un'estensione del modello dei tribunali nazionali o interdiocesani potrebbe contribuire a migliorare la situazione, sul modello di quelli già esistenti in Spagna, come il Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica, o in Francia, come il Tribunale interdiocesano recentemente costituito⁶⁶. In ogni caso, la Chiesa non può rassegnarsi a una situazione di mancanza di mezzi personali per amministrare la giustizia, come se un sistema di giustizia eccezionale e straordinario potesse essere prolungato all'infinito. Vale la pena di citare ancora una volta monsignor Montini quando afferma chiaramente il

«retorno a la potestad judicial de las causas originadas por la emergencia de los abusos. El ámbito penal, con su estrecha conexión con los derechos subjetivos de las personas, no puede tolerar que se siga aplazando el retorno a la jurisdicción penal. La celebración de procesos *judiciales* ante el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, la encomienda de causas al Tribunal de la Rota Romana, la erección de tribunales penales a nivel de las conferencias episcopales, así como, en una perspectiva a más largo plazo y más ejecutiva, el fomento de la formación de los ministros de los tribunales (jueces, promotores de justicia, abogados) son remedios que permiten salir de la emergencia o gestionarla de una forma más adecuada»⁶⁷.

Sembra, infatti, giunto il momento di un deciso ripensamento dell'esercizio extragiudiziale del potere penale e disciplinare, affinché il processo penale ordinario riacquisti il rilievo che merita nell'ordinamento canonico. È inoltre necessario limitare il ricorso alle procedure giuridiche straordinarie a scapito di quelle amministrative e contenzioso-amministrative. Se il Sinodo sulla sinodalità auspica un esercizio partecipato del governo al servizio di tutti nella Chiesa, il Diritto canonico deve accompagnare questa aspirazione con strumenti normativi e procedurali degni e

Andrea, La presunción de inocencia en el derecho penal canónico. Cuestiones problemáticas abiertas, in: *Ius canonicum* 64 (2024) 109-162; Rella Ríos, Antonio, La legalidad de la aplicación de las penas y las facultades concedidas a la Congregación para el Clero, in: *Anuario de Derecho Canónico* 13 (2023) 49-75, specialmente 67 segg.

⁶⁴ Montini, Importancia de la función judicial en los actuales sistemas jurídicos (nota 44), 180.

⁶⁵ Majer, La garantía del derecho (nota 63), 241.

⁶⁶ Cfr. Gherri, Paola, Sistema de protección de los derechos de los sujetos en la Iglesia y posibilidad de Tribunales nacionales *ratione materiae*, in: *Ius canonicum* 64 (2024) 463-512, spec. 497-501; Morán, Carlos, Los abusos de menores en la Iglesia y la necesidad ineludible de un nuevo derecho procesal canónico, in: *Estudios eclesiásticos* 97 (2022) 1217-1250, spec. 1245-1248; Danto, Ludovic, Le Tribunal pénal canonique interdiocésain de la Conférence des évêques de France. Présentation et analyse, in: *Transversalités*, 2023, 85-96; Burgun, Cédric, Réflexions à l'occasion de la création du futur tribunal canonique pénal national, in: Danto, Ludovic (a cura di), *Personne, droit et justice. La contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine. Actes du 17^e Congrès de la Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo, Paris 2024*, 335-350.

⁶⁷ Montini, Importancia de la función judicial en los actuales sistemas jurídicos (nota 44), 182.

tempestivamente aggiornati. Non si sottolineerà mai abbastanza che queste azioni richiedono canonisti ben formati nello spirito, nella tradizione e nella lettera della legge della Chiesa. In effetti, il Sinodo ha trattato a lungo della formazione necessaria per l'esercizio della sinodalità, anche se non ha menzionato specificamente la formazione dei canonisti⁶⁸. In ogni caso, non c'è dubbio che siano sempre poche, e allo stesso tempo necessarie, le persone ben formate per collaborare al governo ed esercitare il potere giudiziario al servizio dei fedeli nella Chiesa.

In conclusione, i documenti sulla sinodalità riflettono diverse proposte e aspirazioni per le quali è necessaria una tempestiva attuazione giuridica. Il desiderio di creare nuove strutture e di riformare quelle esistenti si accompagna all'insistenza su procedure di gestione e di governo che possano essere utili nella vita delle Chiese locali. Allo stesso tempo, l'impegno per una maggiore decentralizzazione deve essere accompagnato dall'intenzione di normalizzare, secondo diritto, l'esercizio del governo ecclesiale e le procedure da seguire nell'amministrazione della giustizia.

⁶⁸ Cfr. IL 2023 nn. 42, 58-60; R di S 2023, III.14; DF 2024 nn.141-151.